

La riforma definisce per la prima volta l'attività sportiva: quali le implicazioni a livello di iscrizione al Registro e di esercizio delle attività?

I due decreti sia il 36 che il 39 offrono entrambi spunti, un aiuto a noi lettori nel cercare di districarsi nella riforma e di capire quello che è stato l'intervento del legislatore: all'inizio presentano le principali definizioni di quelli che saranno i concetti e gli argomenti che andranno a trattare.

In particolare il decreto 36 nelle definizioni parla di sport: definisce lo sport come "qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o no organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

"Qualsiasi" è un concetto molto importante ; come obiettivo della nostra attività fisica la norma pone un miglioramento della condizione psico-fisico della persona, lo sviluppo di relazioni sociali, e poi c'è una "o" l'ottenimento di risultati in competizione di tutti i livelli.

Diciamo che in una prima lettura la definizione da un lato apre all'aspetto psico-fisico e sociale e dall'altro lato prevede i risultati delle competizioni, in modo alternative, senza che debbano essere presenti ambedue gli ambiti: è una cosa che preme molto a noi operatori dello sport e interpreti della norma; ecco l'importanza della famosa "o" (oppure).

Questa è una delle prime definizioni, forse la più importante, anche se relegata nel decreto alla lettera doppia n: ci sono più di trenta definizioni e questa è la quart'ultima.

Altra definizione è quella della "pratica sportiva per tutti"; anche qui c'è il concetto di organizzata/ non organizzata. Viene definita come attività sportiva di base. Anche questa ci sembra possa essere letta come sempre appartenente al novero degli sport e degli attività sportive.

Dopodiché il legislatore si preoccupa di definire sia gli enti che svolgono l'attività sportiva dilettantistica, quindi le associazioni e le società sportive: oltre a definire i soggetti come coloro che sono affiliati alle FSN/EPS/DSA che non debbano avere scopo di lucro, ripete la dizione dell'attività sportiva, nonché la formazione e la didattica, aggiungendo la preparazione e l'assistenza che sono una novità alla definizione di attività sportiva dilettantistica perché finora sia l'articolo 90 della legge 289, che la prassi dell'Agenzia delle Entrate si erano soffermati sull'attività sportiva, nonché formazione e didattica.

Poi abbiamo un'altra definizione in quanto si viene definito anche il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che cambia vestito, si spoglia dall'essere registro delle società e associazioni sportive ma diventa delle attività. Qui nuovamente viene usato un altro termine cioè l'attività sportiva compresa l'attività didattica e formativa.

Quindi diciamo che se ad una prima analisi della parola sport induce ad una lettura più estesa possibile, dall'altro lato permangono dubbi per l'interprete per l'applicazione dalle altre definizioni che ci dà il legislatore. Questo è un primo panorama.

Accanto a queste definizioni si affiancano gli obiettivi, e l'art.36 ci definisce anche quelli che sono i principali obiettivi di questo decreto.

Accanto all'attività sportiva, viene individuate la promozione dell'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata. Qui secondo me il dualismo è chiaro: da un lato abbiamo tra gli obiettivi del decreto l'attività sportiva definita "libera" (sembra un manifesto dello sport), poi abbiamo una definizione di attività sportiva molto sociale, molto inclusiva che comprende l'ambito sociale, come strumento di miglioramento della qualità della vita, della salute, ma anche come strumento di coesione territoriale; quindi un'attività sportiva ampia; dall'altro lato abbiamo le altre tre attività: motoria, che è quella che dà un dispendio di energia superiore a quello che abbiamo in condizioni di riposo, l'esercizio fisico strutturato e l'AFA.

Questo è un primo quadro, che secondo me serve ad orientarci per il proseguo della nostra chiacchierata.

La definizione di attività sportiva è perfettibile?

Assolutamente sì. A mio parere, magari lo vedremo nel proseguo degli interventi, per quanto ci sia una definizione e quindi una maggiore chiarezza di prima, anche solo nel flash che vi ho dato su come si definisce il Registro e come si definiscono gli enti che esercitano sport, il legislatore deve fare pace con se stesso e con le congiunzioni e possibilmente utilizzare sempre la stessa. Perché per noi interpreti, nel leggere un "o" o un "e", il panorama è diverso.

Dopo avere visto le novità del nuovo Registro, quali sono le principali differenze con il vecchio Registro Coni?

La giusta premessa del precedente intervento ci ha ricordato che comunque il nuovo registro, per quanto tenuto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi presso il Dipartimento dello Sport, continuerà ad avere una forte connotazione CONI e natura prettamente sportiva, non fosse solo che fanno da tramite comunque gli enti affilianti e quindi le Federazioni, gli EPS, DSA per tutte le comunicazioni. E' simile a quello che sta accadendo pure oggi. Se ho un'associazione che voglio iscrivere non ho a disposizione una procedura per cui possa direttamente iscrivermi al registro CONI, ma dovrò sempre utilizzare il tramite dell'ente affiliante

Per le differenze io ritengo che mentre si è tanto disquisito riguardo il precedente registro sull'efficacia dell'iscrizione e quindi facendo anche dei parallelismi con le associazioni di promozione sociale, di volontariato anche prima della riforma del terzo settore, che sappiamo essere dotate di loro specifici registri e per le quali è assolutamente certa a livello giuridico l'efficacia costitutiva dell'iscrizione. Al contrario finora l'iscrizione degli enti sportivi dilettantistici al Registro Coni non aveva la medesima valenza.

Questo a mio parere ora dovrebbe essere superato. Il fatto che il registro sia istituito e normato da un provvedimento legislativo gli fa assumere una valenza non più regolamentare; prima avevamo una norma con cui non veniva normato il Registro Coni ma veniva attribuita al Coni la qualifica di unico ente certificatore dell'attività sportiva

dilettantistica. Poi, era a livello regolamentare all'interno del Coni che con delibere proprie veniva regolato il Registro.

Ad oggi invece si potrebbe affermare la natura costitutiva della natura sportiva degli enti ivi iscritti, superando i problemi di prima. Da questo discende tutto quello che è l'iter dell'eventuale cancellazione.

Per la cancellazione sorge spontanea una domanda : avrà efficacia immediata, da oggi in avanti, quindi non sarà una nullità dell'iscrizione, o si ritiene possa comunque sorgere un disconoscimento della stessa iscrizione e quindi retroagire ad allora quando un ente si è iscritto ed avere delle conseguenze come quelle che sono state prima commentate del Collegio di Garanzia. Queste sono conseguenze molto pesanti e quindi io auspico che proprio per la certezza del diritto e per come si opera ci possa essere un'efficacia costitutiva piena.

L'accertamento di ufficio come si pone rispetto a eventuali atti di verifica fiscale?

La norma parla di cancellazione a seguito di accertamento d'ufficio che può essere fatta su propria stanza o su intervento di terzi, da parte dell'autorità tributaria o di altra giurisdizione, a seguito di una sentenza, di un provvedimento definitivo.

Non si parla di sentenza, si dice provvedimento definitivo e quindi questo potrebbe anche significare che in futuro la parola provvedimento definitivo significhi che la verifica sulla corretta iscrizione o il corretto perdurare dell'iscrizione possa avvenire sui stanza di parte solo dopo una provvedimento definitivo. Questo rafforzerebbe la teoria dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione.

Un ultimo aspetto, che potrebbe essere un suggerimento per il legislatore: visto che noi oggi stiamo nell'ambito di una sospensione che hanno avuto tutti gli enti sportivi dilettantistici sulla loro iscrizione al Coni, sul registro Coni 2.0. Il vecchio registro aveva inserito dei maggiori oneri per gli enti sportivi quindi una serie di informazioni da caricare e sulla base potevano essere esclusi, nel portale c'erano degli alert verde, arancione e rosso. A fine del 2019 visto che era il registro stesso che non era riuscito a inserire tutti gli eventi sia sportivi quindi di natura più agonistica che di natura didattica e formative, era stata concessa una proroga fino a fine 2020. Questa proroga al momento è stata ulteriormente allungata a Giugno 2021. A mio parere in questa fase di traslazione visto che siamo arrivati già al 30 giugno, potrebbe essere opportuno un ulteriore semestre di sospensione, affinché si possa traghettare in modo sereno senza che gli enti debbano subire i ritardi che a causa del Covid si potrebbero negativamente ripercuotere nella loro iscrizione.

Quali sono le novità della riforma relativamente ai requisiti soggettivi e oggettivi di asd e ssd?

Noi abbiamo da un certo punto di vista una prosecuzione del legislatore che mantiene l'associazione sia riconosciuta che non riconosciuta. Mantiene la forma della ASD cioè la società sportiva dilettantistica e la forma di società di capitali o srl. Ma accanto queste figure classiche alle quali noi eravamo abituati, si scorda di inserire la società cooperative.

Nonostante le sollecitazioni, da quando in estate abbiamo letto le prime bozze il legislatore non ci ha messo mano.

Sono state inserite le società di persone, quindi le nostre società in nome collettivo e e società in accomandita semplice che potrebbero entrare nel registro e svolgere attività sportive dilettantistiche. Uso potrebbero perchè a mio parere anche se la norma lo consente, al momento è poco praticabile.

Rispetto ai requisiti oggettivi, prima avevamo l'articolo 90 che disciplinava gli enti dilettantistici, adesso abbiamo l'articolo 7 del decreto 36.

La differenza è che c'è stata un'apertura dello scopo di lucro per le società, che però andrà coniugata con il pacchetto fiscale della normativa sullo sport per cui mentre finora l'articolo 90 dava assolutamente il divieto di distribuire gli utili e obbligava la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, oggi viene fatta un'apertura per cui le società possono destinare una quota, per quanto bassa, degli utili e gli avanzi di gestione sia in aumento delle proprie quote sia come distribuzione di utili.

Questa apertura, per le SSD, dovrà però essere coniugata con la norma fiscale e con la previsione dell'art. 148 del TUIR, in caso di decommercializzazione dei corrispettivi specifici.